



CITTÀ DI AVOLA

Ordinanza n. 21

Avola li 20.04.2020

OGGETTO: Misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d'interfaccia ed interventi di ripulitura degli appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene ambientale.

IL SINDACO

Considerato lo stato di potenziale pericolo che minaccia il territorio comunale, derivante dalla presenza di appezzamenti di terreno inclusi i lotti interclusi della fascia periurbana o attigui ad insediamenti abitativi, che essendo alcuni in stato di abbandono e ricoperti da vegetazione spontanea disseccata e, talvolta, con presenza di rifiuti abbandonati, che durante la stagione secca costituiscono serio rischio di innesco incendi e che offrono habitat idoneo alla proliferazione di insetti responsabili di malattie epidemiche;-

Considerato che la stagione estiva amplifica i rischi suesposti, come insegna l'esperienza delle passate stagioni;-

Ravvisata la necessità di prevenire, per tempo, il verificarsi dei suddetti fenomeni mediante la pulizia di terreni incolti, per prevenire i fenomeni di combustione e inconvenienti di carattere igienico sanitario a tutela della pubblica e privata incolumità;

Sentito il Servizio Protezione Civile del Comune;

Visti:

- l'art. 38 della Legge 142/90;
- gli articoli 443, 443 bis, 449 e 650 del Codice penale;
- l'art. 54, lettera e) del decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000, che demanda al Sindaco l'emanazione di atti in materia di ordine pubblico e sicurezza;
- la Legge Regionale 6 aprile 1996 n. 16 che disciplina il "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- le Direttive decretate con il D.P. n. 297 del 4/06/08, dal Presidente della Regione Siciliana, in attuazione del comma 2 dell'art. 40 della Legge Regionale 16/96;-
- il D.lvo n. 205 del 3.12.2010, che con l'art. 34 modifica l'art. 255 del D.lvo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii;-
- il Decreto Assessore Regionale Territorio e dell'Ambiente n. 117/Gab, del 20/7/2011 inerente alla "Cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi" e "Provvedimenti per la

- prevenzione degli incendi”;-
- gli artt. 449, 650 e 652 del codice penale;-
 - il Decreto n. 91/2014 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116, che con l'art. 14 modifica il D.lgs n. 152 del 2006 art. 182 a cui è stato aggiunto il comma 6-bis;
 - il “Piano Comunale di Protezione Civile” approvato giusta delibera di Consiglio Comunale n. 115 dell’11/12/2009, nelle parti definite:
 - a) “Piano Operativo Generale” che definisce ruoli e compiti di tutte le strutture comunali ed alle altre strutture che pur non appartenendo all’Ente operano nel suo comprensorio (ASP, Polizia di Stato, Carabinieri, Organizzazioni di Volontariato);-
 - b) “Piano Incendi Interfaccia” che nello specifico definisce le azioni delimitando le aree di intervento (vedi la relativa Tav. C.T. 01 A) e la ipotesi di rischio (vedi la relativa Tav. C.T. 02);-
 - Visto l’art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3 del 2003;
 - Visto il Regolamento Comunale per i fuochi controllati;
 - Recepita l’Ordinanza n. 17 del 18.04.2020 del Presidente della Regione Sicilia.

ORDINA
In tutto il territorio comunale

Art. 1

Ai proprietari o aventi diritti reali di terreni ubicati tanto all’interno dell’urbanizzato di Avola quanto ricadenti all’interno delle fasce di delimitazione di rischio Medio Alto ed Alto di cui alla Tavola C.T. 02 del Piano Comunale di Protezione Civile, , di provvedere a proprie cure e spese entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza:

- a) Alla pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalle sterpaglie, dalla vegetazione secca in genere e/o di qualunque altro materiale che possa essere fonte di incendio;-
- b) alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità dei fabbricati, strade pubbliche e private, ferrovie e lungo i confini del fondo, avente la larghezza di mt 20;-
- c) al taglio dell’erba e alla potature delle siepi, in modo da non ostacolare il transito sui marciapiedi e le carreggiate e l’utilizzo delle aree pubbliche;-
- d) al taglio di rami delle piante che sporgono oltre il confine stradale od ostruiscono i tombini fognari;-
- e) alla pulizia dell’erba lungo i muri di confine e le recinzioni, sul lato rivolto verso il marciapiede o la carreggiata stradale;-
- f) alla rimozione di piante, foglie o ramaglie che dovessero cadere sul piano viabile, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa;-
- g) la rimozione di materiali, terriccio o sassi che dovessero franare dai lotti confinanti;



- h) Mantenere in buono stato gli sbocchi degli scoli delle acque piovane che confluiscono nei fossi e nelle cunette laterali alle strade;-

Art. 2

In tutto il territorio comunale

1. I proprietari o aventi diritti reali dei terreni non ricompresi al precedente art.1, giusta art. 2 del Regolamento Comunale fuochi controllati in agricoltura, per le attività di cui ai punti 1.a e 1.b avranno tempo fino al 15/06/2020
2. Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di strade e ferrovie si dovranno fare carico della pulizia delle scarpate pertinenti le stesse vie entro il termine di cui sopra.
3. La pulizia e la bonifica dei terreni ricoperti di vegetazione facilmente infiammabile, nonché il trasporto ed il conferimento in discariche autorizzate di tutti i materiali rimossi da tali aree, dovranno essere effettuate secondo le prescrizioni delle Leggi Nazionali, Regionali e del Regolamento Comunale.-

Art. 3

In tutto il territorio comunale

È VIETATO

A chiunque, nel periodo 15 giugno - 15 ottobre, di accendere fuochi per la bruciatura della paglia, degli sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso;

A chiunque, nel periodo 15 giugno-15 ottobre e in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree arborate o cespugliati, nonché lungo le strade:

- a) di far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli, motori e autoveicoli che producano faville;
 - b) fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
 - c) adoperare fuochi d'artificio in occasione di feste di solennità in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.

Art. 4

Chiunque avvista un incendio nelle campagne, nei boschi, o in qualsiasi parte del territorio comunale, è invitato a darne immediato avviso al Corpo Forestale mediante il numero 1515, ai Vigili del Fuoco mediante il numero verde 115 e/o alle autorità di P.S. e C.C.-;

Art. 5

SANZIONI

Fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis, e 449 del codice penale, le violazioni alle norme di cui al presente provvedimento saranno punite con le seguenti sanzioni amministrative:

- 1) Per i trasgressori dei punti 1 e 2 del presente provvedimento sarà applicata una sanzione come previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 introdotto con l'art. 16 della Legge n. 3/2003.
- 2) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 168,00 ad euro 674,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada.
- 3) Per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, sarà elevata una sanzione pecuniaria da euro 51,00 a euro 258,00 così come previsto dall'art. 40 comma 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n° 16;
- 4) In caso di accertata esecuzione, di azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescio di incendio, per le violazioni di cui ai superiori punti a, b, c, d, e, si applica, nei periodi a rischio di incendio boschivo 15 giugno -15 ottobre, la sanzione amministrativa minima euro 1.032,00 e massima di euro 10.329,00 in conformità dell'art. 10 comma 6 della Legge 21 Novembre 2000 n. 353.
- 5) Inoltre, chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art. 650 del Codice Penale.

Ai sensi della Legge n° 1034 del 06/12/1971 e della Legge Regionale n° 10 del 30.04.1991, art. 3 comma 4, avverso alla presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al T.A.R. competente entro gg.60 (sessanta) dalla pubblicazione.

Art. 6

DETERMINA

Di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile, del potenziamento del "Presidio Operativo" nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre, specificatamente per le azioni di prevenzione e pronta risposta utile a fronteggiare l'emergenza incendi d'interfaccia, anche attraverso apposita convenzione con Associazioni autorizzate allo scopo e organizzato secondo una turnazione che garantisca la reperibilità per tutto il periodo.

Di demandare al Comando di Polizia Municipale, oltre a quanto disposto nel vigente Piano Comunale di Protezione Civile, il rapido accertamento dei soggetti inadempienti al presente provvedimento, proprietari/responsabili dei terreni in stato di abbandono, provvedendo alle previste azioni sanzionatorie loro e tramite Prefettura, alle forze di P.S., Carabinieri e Corpo Forestale, la vigilanza sul rispetto del presente provvedimento, nel corso della normale attività di controllo del territorio.

Di dare la massima divulgazione della presente ordinanza anche mediante la pubblicazione nel sito del Comune.

Di dare mandato al settore ambientale del Comune di adottarsi nel caso dei provvedimenti sostitutivi e per le altre attività preventive indicate nella presente ordinanza.-

Si invia il presente provvedimento alla Prefettura di Siracusa, affinché venga diramato a tutte le forze dell'ordine le quali sono invitate a verificare per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 650 C.P., l'osservanza allo stesso, procedendo quindi a tutti gli adempimenti consequenziali.



IL SINDACO

Dott. Giovanni Luca CANNATA